CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

1. PREMESSE ... 3
2. PIATTAFORMA ... 4
   2.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (pad) ... 4
   2.2 DOTAZIONI TECNICHE ... 5
   2.3 IDENTIFICAZIONE ... 6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 6
   3.1 Documenti di gara ... 6
   3.2 Chiarimenti ... 8
   3.3 Comunicazioni ... 8
4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 9
   4.1 Durata ... 11
   4.2 REVISIONE contratto ... 12
   4.3 modifica del contratto in fase di esecuzione ... 12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 13
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ... 14
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 15
   7.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE ... 15
   7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ... 16
   7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ... 16
   7.4 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ... 17
   7.5 Indicazioni SUI REQUISTI SPECIALI NEI consorzi di cooperative, CONSORZI DI imprese artigiane, consorzi stabili ... 17
8. AVVALIMENTO ... 18
9. SUBAFFIDAMENTO ... 19
10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DI SUBENTRO ... 20
11. GARANZIA PROVVISORIA ... 20
12. SOPRALLUOGO ... 23
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ... 23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 23
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 24
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 39
   16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ... 39
   16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ... 39
   16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica ... 41
   16.4 Verifica offerta economica in relazione al Piano economico finanziario presentato ... 41

16.5 Metodo di Calcolo deI PUNTEGGI 41
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 41
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 41
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 42
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 43
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 43
22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 44
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI. 46
24. CODICE DI COMPORTAMENTO 46
25. CLAUSOLA SOCIALE 46
26. ACCESSO AGLI ATTI 47
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 47
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 47

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DISCIPLINARE DI GARA - RETTIFICATO

S.4 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCESSIONE (NET COST) DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NELLA RETE A DOMANDA DEBOLE – AMBITI MUGELLO -ALTO MUGELLO E VALDARNO VALDISIEVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1370/2007 E DELL'ATTO DI REGOLAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA ART 154/2019 E SS.MM.II. – CUP B19I26000990006 - CUI S80016450480202500006

1. PREMESSE

Con Determina Dirigenziale n. 1731 del 23/07/2026, esecutiva in data 29/07/2026 questa Amministrazione ha disposto l'affidamento in concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma nella rete a domanda debole della Città Metropolitana – ambiti Mugello- Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente procedura di gara è disciplinata dal bando, dal presente disciplinare e dai relativi allegati, redatti in stretta conformità alle prescrizioni di cui alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 154/2019 e s.m.i.

La presente fase della procedura è svolta tramite la piattaforma telematica Start (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/homepage/.

In relazione alla natura della concessione, trova applicazione il combinato disposto della disciplina eurounitaria, nazionale e regionale inerente al settore del Trasporto Pubblico Locale e, in particolare:

- il **Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i.;**
- il **D.Lgs. n. 422/1997 e il D.Lgs. n. 201/2022**;
- la **Legge Regionale della Toscana n. 42/1998** e s.m.i. (Norme in materia di trasporto pubblico locale), con specifico riferimento alla definizione e alla gestione dei servizi minimi territoriali, e **Legge Regionale n. 65/2010**;
- il **D.Lgs. n. 36/2023** (Codice dei Contratti Pubblici), le cui disposizioni si applicano esclusivamente per le parti espressamente richiamate negli atti di gara e, in via residuale e nei limiti della compatibilità con la normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina recata dal Libro IV (Delle Concessioni, artt. 176 e ss.), ai requisiti di ordine generale e relative cause di esclusione (artt. 94-98), nonché alle disposizioni in materia di soccorso istruttorio e raggruppamenti.

Al presente appalto si applicano i **Criteri Minimi Ambientali** (di seguito CAM) "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con D.M. 17 giugno 2021, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

La durata della presente procedura di selezione è stimata in **9 mesi** dalla pubblicazione del bando, nel rispetto dei termini massimi previsti dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 per le procedure aperte.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Città Metropolitana di Firenze [codice NUTS ITI14 - ISTAT 048017];

Il CUP è il seguente: **B19I26000990006**
Il CUI è il seguente: **S80016450480202500006**
Il CPV è il seguente: ***60112000-6***

La **Stazione Appaltante** è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italia) – C.F. 80016450480 – tel. n. 055/2760.038/034/321– http://www.cittametropolitana.fi.it – e-mail appalti.fornitureservizi@cittametropolitana.fi.it – PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Alberto Migliori, Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri e Mobilità Sostenibile;

2. PIATTAFORMA

2.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.
L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della piattaforma al link https://start.toscana.it/site-references/instruction.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.cittametropolitana.fi.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante

rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, e nelle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet https://start.toscana.it/ nella sezione "Progetto".
Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento sopra indicato.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF/A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF/A JPG per le immagini.
La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo https://start.toscana.it/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) bando di gara;
2) Relazione illustrativa (D.lgs 201/2022, art. 14, commi 2,3 e 4; art. 31, commi 1 e 2);
3) Disciplinare di gara e relativi allegati:
   a) Modulo di dichiarazione dei valori per l'attribuzione del Punteggio Tabellare
   b) Scheda Offerta Economica di dettaglio
   c) PEF Gara – Modello Partecipanti;
4) schema di contratto-capitolato e relativi allegati:
   - Allegato – Rappresentazione degli Ambiti Territoriali
   - Allegato – PdE (Programma di Esercizio)
   - Allegato – Caratteristiche tecniche bus
   - Allegato – Controllo del Prodotto
   - Allegato – Griglia di valutazione dell'offerta economica e tecnica
   - Allegato – Indirizzi e vincoli per la predisposizione dell'offerta tecnica
   - Allegato – Disciplina tariffaria
   - Allegato – Matrice dei Rischi
   - Allegato – Penali
   - Allegato – Piano servizi sostitutivi
   - Allegato – Piano di Accesso al Dato
   - Allegato – Piano Operativo per l'Accessibilità
   - Allegato – Comunicazioni all'Ente Affidante e Prescrizioni dell'Osservatorio Regionale
   - Allegato – Qualità

- Allegato – Reclami
- Allegato – Relazione di Affidamento
- Allegato – Riequilibrio

5) Patto d'integrità;
6) protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/ al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».
7) Accordo di Riservatezza (NDA) (per accesso a Data Room);

DATA ROOM
Oltre alla documentazione di cui sopra, al fine di permettere ai concorrenti di disporre di informazioni utili per predisporre la propria offerta, la Stazione Appaltante ha predisposto una Data Room telematica ad accesso riservato. L'accesso sarà fornito dalla S.A., attraverso apposito link, a seguito dell'invio dell'accordo di riservatezza (di cui al modello allegato).
La Data Room contiene le seguenti Cartelle documentali:
- a. Normativa
- b. Atti amministrativi
- c. Addetto
- d. Beni
- e. Storico ricavi e matrici venduto
- f. Dati vari
- g. PdE Gara

Si specifica che alcuni contenuti della Data ROOM saranno parte del Contratto di servizio con i dovuti aggiornamenti.

Per ottenere le credenziali di accesso alla Data Room, l'Operatore Economico interessato dovrà seguire la seguente procedura sulla Piattaforma START:

- Scaricarne l'apposito modello di Accordo di Riservatezza (NDA) allegato al presente Disciplinare;
- Trasmettere l'NDA debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico (o procuratore munito di idonei poteri) esclusivamente mediante la sezione dedicata della Piattaforma START.
- Unitamente all'NDA, l'Operatore Economico dovrà indicare i nominativi e i relativi indirizzi e-mail dei/del referenti autorizzati per i quali si richiede l'abilitazione.

La Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità dell'NDA trasmesso, provvederà all'invio del link alla Data Room all'indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.
La Data Room sarà accessibile agli Operatori Economici abilitati a partire dal giorno di pubblicazione della presente procedura e rimarrà attiva fino al termine di presentazione delle offerte.

La concessione è disciplinata anche dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – START GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet https://start.toscana.it/ nella sezione PROGETTO.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri/bandi-di-gara-in-corso-di-validita/ sulla piattaforma START all'indirizzo https://start.toscana.it/.

3.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 20 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione CHIARIMENTI della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla SEZIONE CHIARIMENTI PUBBLICATI della PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.
La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite PAD e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso su START.
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.
L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura ha per oggetto il Servizio di Trasporto Pubblico Locale in aree a domanda debole sul territorio della Città Metropolitana di Firenze (in particolare Mugello e Alto Mugello, Valdarno Fiorentino, Valdisieve) cui interessano i Comuni: Figline e Incisa Valdarno, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Reggello, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Rignano sull'Arno, Pelago, Rufina, Vaglia, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola.
Il servizio in oggetto ha funzione integrativa rispetto ai servizi del "lotto unico regionale" (affidato dal 1/11/2021 ad Autolinee Toscane S.p.A.), al fine di garantire, per i Comuni delle aree interne e le località minori, adeguati collegamenti con i servizi "portanti" automobilistici e ferroviari (su fermate e stazioni di interscambio), che connettono il capoluogo e i principali poli attrattori della Città Metropolitana, nonché per soddisfare le esigenze del trasporto di interesse intercomunale, anche di tipologia scolastica c.d. "a porte aperte".
La gara è impostata in un **unico lotto** integrato in ragione della sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala e di densità, oltre che in un'ottica integrata e coordinata fra Regione e Città Metropolitana. La frammentazione in lotti più piccoli rischierebbe di compromettere queste economie, aumentando i costi per unità di servizio e riducendo l'efficienza complessiva Il Servizio TPL in oggetto, infatti, anche se svolto in due distinti ambiti della Città Metropolitana di Firenze: l'ambito Mugello-Alto Mugello e l'ambito Valdarno-Valdisieve, richiede una unitarietà di coordinamento ed integrazione delle informazioni, funzioni ed attività, che può essere garantita da un unico gestore che agisca con un solo approccio tecnico e operativo su tutti gli ambiti territoriali in modo da offrire un'elevata qualità di servizio agli utenti.

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione (codice Ateco 49.31)

n.	Descrizione servizi	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Corrispettivo anno 1	Valore complessivo concessione per i 70 mesi di affidamento
1	*Servizio di trasporto pubblico terrestre*	*60112000-6*	*P*		**€ 37.562.079,91**
			di cui valore corrispettivo pubblico	€ 4.917.372,48	€ 29.527.277,87
			Di cui valore dei ricavi da traffico e altri proventi stimati		€ 8.034.802,04
			di cui oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00
			Importo a base di gara soggetto a ribasso (corrispettivo 1° anno)	**€ 4.917.372,48**	

Il valore complessivo della concessione per una durata di 70 mesi (5 anni e 10 mesi) è stato stimato in **€ 37.562.079,91** oltre IVA.
Per il primo anno il servizio programmato sarà pari a km **2.540.575,77**. Dal secondo anno di concessione è prevista una razionalizzazione delle percorrenze pari a 25'000 km. Quindi dal secondo

anno il servizio programmato sarà pari a km/anno **2.515.575,77**, di cui 117.399,86 km/anno flessibili a prenotazione.
In ragione dell'imposizione di obblighi di servizio pubblico da parte della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi del Regolamento Europeo 1370/2007 e del D.lgs. 422/1997, è stato previsto nel Contratto di Servizio a copertura dei costi e in ragione dell'ottenimento di un ragionevole margine di utile un corrispettivo nei confronti del Concessionario, calcolato in conformità alle disposizioni regolatorie ART vigenti.
Si specifica che la concessione è impostata secondo uno **schema contrattuale di tipo "Net Cost**" dove l'operatore economico si assume il rischio commerciale legato alle dinamiche della domanda e dei ricavi tariffari.
Il corrispettivo viene erogato dall'Ente affidante sulla base dei chilometri prodotti.

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato complessivamente per la durata della concessione (70 mesi) sono pari ad **€ 16.709.715,00, con un'incidenza pari al 56,59%, calcolati quale sommatoria del costo del personale stimato nel PEF.**

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per la singola annualità (1° anno) ammontano ad euro **€ 2.780.071,00.**

I costi della manodopera **non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.
I dati sul personale sono relativi agli addetti al 31/12/2025 e sono contenuti nell'apposito allegato "*Elenco addetti al 31.12.2025*" all'interno della Data Room. Verrà richiesto all'operatore economico uscente l'aggiornamento dell'elenco del personale a cui subentrare sulla base dell'effettiva consistenza dello stesso alla data di subentro medesima.
Per il subentro del personale si applica quanto disciplinato dall'Atto di regolazione di cui alla Delibera ART 154/2019 e s.m.i. come indicato nel contratto di servizio allegato.
Nella mappatura effettuata sul personale sono stati riportati i seguenti elementi:

- n. di matricola;
- data di assunzione;
- data di congedo;
- qualifica professionale;
- livello contrattuale;
- settore aziendale;
- tipo di contratto (determinato/indeterminato, apprendista ecc.);
- indicazione contratti part time e relativa percentuale;
- percentuale di utilizzo nel lotto debole;
- costo azienda.

Il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è quello degli Autoferrotranvieri (**Codice CNEL I022**).

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente deve dichiarare nel modello A.1.*ter* che esso garantisce comunque ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dall' E.A. prima dell'aggiudicazione.

La concessione è finanziata con contributo Regionale e degli Enti Locali coinvolti.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge se dovuti.

Disciplina dei Beni Strumentali e del Materiale Rotabile esistente
In ottemperanza a quanto disposto dalle Misure 3, 4 e 5 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019, l'Ente Affidante ha provveduto a individuare e classificare i beni strumentali necessari

all'effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto della presente procedura, tenendo conto degli esiti della consultazione dei portatori di interesse. L'elenco dettagliato dei beni è reso disponibile ai concorrenti all'interno della *Data Room* della procedura.

Messa a disposizione e Valore di Subentro dei beni indispensabili(mobili-immobili)

Ai sensi delle disposizioni regolatorie vigenti, l'Ente concedente ha individuato l'elenco dei beni essenziali e indispensabili per lo svolgimento del servizio, con riferimento alla loro consistenza al 31 Dicembre 2025.
Rimandando alla Relazione di Affidamento (RdA) pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante per maggiori dettagli, l'Ente ha individuato quali beni oggetto di messa a disposizione:

- I mezzi che sono stati oggetto di contribuzione pubblica e/o che erano ricompresi nel piano degli investimenti offerto dai gestori uscenti nell'ambito della precedente procedura di affidamento. Per tali mezzi è stato prevista il subentro tramite cessione di proprietà all'aggiudicatario al valore determinato ai sensi della Misura 9 dell'Atto di regolazione di cui alla Delibera 154/2019 e s.m.i. Alla data del 31/12/2025, come evidenziato nel prospetto presente in data room, il valore di mercato dei mezzi risultava superiore al valore netto contabile e pertanto è stato assunto a riferimento. Il subentro avverrà con riferimento ai mezzi aventi le caratteristiche qualificanti il subentro alla data di effettuazione dello stesso, riverificando, a tale data, il confronto fra valore netto contabile e valore di mercato previsto dalla Misura 9 dell'Atto di regolazione ART. Come evidenziato nello specifico allegato, alla data del 31/12/2025, il valore di trasferimento dei mezzi risulta pari a 3.127.256 euro.
- I seguenti beni immobili:
    - Il deposito sito in Reggello, di proprietà del gestore uscente F.lli Alterini, che ne cederà la proprietà al valore derivante dalla perizia consultabile nella data room messa a disposizione;
    - L'area adibita a piazzale e a punto di ricarica elettrica dei mezzi prospicente il suddetto deposito, di proprietà del gestore uscente F.lli Alterini, che ne cederà la proprietà al valore derivante dalla perizia consultabile nella data room messa a disposizione;
    - Il deposito sito in Reggello, di nuova realizzazione, sarà messo a disposizione in regime di locazione al valore derivante dalla perizia consultabile nella data room messa a disposizione;
    - Il deposito sito in Barberino sarà messo a disposizione in regime di locazione al valore derivante dalla perizia consultabile nella data room messa a disposizione;
- Le paline installate e funzionali all'esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla revisione e all'aggiornamento del valore di mercato dei beni mobili (paline e mezzi) nonché delle perizie relative ai beni immobili (depositi), qualora tra la data di riferimento delle stime pubblicate nella documentazione di gara e la data dell'effettivo subentro sia decorso un termine superiore a 18 (diciotto) mesi, ovvero laddove nel medesimo intervallo temporale siano stati realizzati investimenti incrementali idonei a modificare la consistenza patrimoniale e il valore dei cespiti.
In tale ultima ipotesi, l'adeguamento del valore di mercato di paline e mezzi sarà effettuato direttamente dalla Città Metropolitana di Firenze; per i depositi, il Gestore Uscente graverà dell'obbligo di redigere una nuova perizia di stima, da trasmettersi tempestivamente alla Stazione Appaltante e all'operatore economico aggiudicatario ai fini della corretta e definitiva quantificazione del valore di subentro.

4.1 DURATA

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è stabilita in **70 mesi**, (5 anni e 10 mesi) indicativamente decorrenti dalla data del 01/01/2027 e con scadenza il 31/10/2032. La durata decorrere dalla data di stipula del contratto e/o dalla data di inizio attività indicata nel verbale di consegna sottoscritto dalle parti, eventualmente, anche sotto riserva di legge. È prevista la possibilità di estensione fino ad un massimo del 50% da parte dell'Ente affidante come disciplinato dal punto 4.2.

4.2 REVISIONE CONTRATTO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della concessione è garantito attraverso le procedure di verifica ordinaria e riequilibrio straordinario, in conformità agli artt. 16 e 17 dello schema di contratto e relativo allegato di riequilibrio e alla vigente regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibere n. 154/2019, 64/2024 e s.m.i.).
In sede di verifica ordinaria, da esperirsi secondo le scadenze e le tempistiche di cui allo schema di contratto, le Parti procedono all'aggiornamento a consuntivo delle componenti economiche e finanziarie dell'affidamento ai fini della rideterminazione del corrispettivo contrattuale.

Oltre alla procedura di verifica ordinaria, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 dello schema di contratto, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili – ivi compreso il mutamento della normativa tecnica o fiscale, le varianti richieste dall'Amministrazione che eccedano i limiti chilometrici contrattuali, o cause di forza maggiore – purché non imputabili al concessionario e che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione, ciascuna parte può chiedere la revisione straordinaria del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione dello stesso.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuta a eventi rientranti nei rischi commerciali e industriali allocati alla parte privata (matrice dei rischi) resta interamente a carico del concessionario.

In sede di revisione, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, non è in ogni caso consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, né modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi o l'accettazione di un'offerta diversa, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga/estensione del contratto:
In conformità a quanto previsto dall'art. 4, Par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la stazione appaltante si riserva di prorogare/estendere il contratto (CdS) per un massimo del 50% della durata stabilita dal contratto, **pari a 35 mesi**, agli stessi patti e condizioni stabiliti nello stesso. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 20.192.677,95**, comprensivi dell'adeguamento ISTAT stimato, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Ulteriori opzioni:
Ai sensi della Misura 28, punto 1, lett. b), dell'Allegato A all'Atto di Regolazione ART approvato con Delibera n. 154/2019 (come modificato e integrato dalla Delibera ART n. 64/2024), l'Ente Affidante si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario modifiche permanenti al programma di esercizio. Tali modifiche, siano esse in aumento o in diminuzione, non potranno superare la soglia massima del 20% delle percorrenze (prodotto annuo complessivo espresso in chilometri) previste alla stipula del Contratto di Servizio a stessi patti e condizioni contrattuali. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 7.512.415,98**, al netto di Iva.

Il valore massimo stimato della concessione, è pari ad **€ 65.267.173,85** al netto di Iva.

Valore stimato del contratto	**€ 37.562.079,92**
Importo per l'opzione di proroga/estensione	€ 20.192.677,95
Incremento in aumento fino al 20%	€ 7.512.415,98
Valore globale stimato della concessione	**€ 65.267.173,85**

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
– partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
– partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d).
Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), fermo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale. Per le procedure di concordato cui continui ad applicarsi, ai sensi dell'art. 390 del d.lgs. n. 14/2019, la disciplina previgente, resta fermo quanto disposto dall'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), ove possibile.
Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.
PERTANTO L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94, comma 7 del Codice.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Tale condizione è dichiarata nel DGUE Parte III sezione D punto 6.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
Tale condizione è dichiarata nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011 (*l'accettazione viene dichiarata mediante apposito modello allegato alla documentazione di gara*).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre **cinquanta** dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Tale condizione è assolta allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, **hanno omesso di produrre** alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la **relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021** o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti commi.
Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte esentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ove possibile.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a. **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A "Iscrizione in un registro commerciale").*

In caso di Cooperative, iscrizione presso all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;
In caso di Consorzi o Consorzi di Cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto della concessione;

b. Autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (**AEP**) comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale **(REN)** come previsto dall'art.11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.291 del 25.11.2011 in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009;

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale, riferito ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi finanziari (2021-2025) disponibili antecedenti la data di pubblicazione della presente gara, non inferiore a euro 5.300.000,00, di cui almeno euro 2.650.000,00 per l'espletamento di servizi di trasporto pubblico locale. (*da indicare nel DGUE parte IV, lettera B*).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione elle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione.

b) Patrimonio netto desumibile dall'ultimo bilancio approvato al momento della presentazione dell'offerta, **pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara** (sovvenzione) pari ad **€ 4.917.372,48, quindi di importo pari ad € 737.605,87** (ai sensi dell'art. 48, comma 7, lett. b), del D.L. n. 50/2017, e dalla Misura 19 punto 2 dell'Atto di Regolazione delibera ART n. 154/2019);

Tali requisiti sono richiesti al fine di valutare l'affidabilità economica e finanziaria del concorrente per l'assunzione degli oneri conseguenti all'aggiudicazione di una concessione di rilevante valore economico.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita nel sistema FVOE e di acquisire tutta la documentazione probatoria per la comprova del requisito, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a. ***Aver prestato negli ultimi dieci anni servizi di trasporto pubblico locale automobilistico per un monte chilometrico complessivo pari a 7.000.000,00 km.***

La comprova del requisito è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di restisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale
a) **Il requisito di idoneità** di cui al precedente punto 7.1 deve essere posseduto:
– da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
b) Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 7.1 b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria
a) **Il requisito relativo al fatturato globale e al patrimonio netto** di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) **Il requisito** di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subconcessionari e fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISTI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale
a) **Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

b) Il requisito di cui al punto b) del punto 7.1 dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale
I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche e di risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.2 e 7.3 del presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale né dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, ivi compresi l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) comprovante l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada, trattandosi di requisiti soggettivi infungibili.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano, a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione, a migliorare l'offerta, o a entrambe le finalità.
Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere a entrambe le parti chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando un congruo termine non prorogabile.
In caso di avvalimento nei confronti di un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio in proprio.
Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la partecipazione alla presente procedura deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del medesimo decreto, previo deposito di una relazione del professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. L'esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lettera d), del Codice non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui al periodo precedente, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alla procedura concorsuale. In tali casi l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto non è richiesto, ferma restando la facoltà dell'operatore di farvi ricorso ai sensi del presente paragrafo.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L'ausiliaria deve: a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, mediante il modello di dichiarazione di avvalimento allegato, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale. Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, ovvero prodotto in copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale prestati, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non superiore a 10 (dieci) giorni** per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea; contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per il nuovo avvalimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto ove non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'esclusione del concorrente.
Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante segnala all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliaria per le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice, ferma la facoltà del concorrente di indicare un altro ausiliario nel termine e alle condizioni di cui al capoverso precedente.

9. SUBAFFIDAMENTO

Il concorrente indica espressamente le parti del servizio e le prestazioni che intende subaffidare. In caso di mancata indicazione il subaffidamento è vietato.
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Reg. (CE) 1370/2007, l'operatore cui è affidata la gestione deve comunque fornire direttamente "una parte importante" del servizio, pertanto, **non può essere affidata in subconcessione l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto**.
A tal fine, il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subaffidare. L'esercizio delle linee è subaffidabile per ciascun anno nel **limite massimo del 50% delle percorrenze annue,** in considerazione dei livelli di CMQ (Condizioni Minime di Qualità) stabiliti nei documenti di gara e all'unitarietà del servizio sul territorio metropolitano; in mancanza di tali indicazioni il subaffidamento è vietato.
I contratti di subaffidamento sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subaffidabili, con piccole e medie imprese". Gli operatori "per ragioni legate all'oggetto della concessione o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento" possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subaffidare alle p.m.i. per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, all'interno *dell'Allegato A.1ter Dichiarazioni aggiuntive.*

Il sub-affidatario, per le prestazioni affidate in subaffidamento, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subbaffidatario è tenuto ad applicare i medesimi CCNL del contraente principale, qualora le attività oggetto di subaffidamento coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subaffidamento, alle imprese sub affidatarie senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il sub-affidatario e degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario e il sub-affidatario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DI SUBENTRO

Clausola Sociale e Piano di Mobilizzazione
L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in sub-concessione (*da dichiarare nel modello A.1.ter*).

In attuazione dell'art. 57 del Codice, dell'art. 48 del D.L. 50/2017, della Misura 21 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019 e dell'art. 18-bis della L.R. Toscana n. 42/1998, **l'aggiudicatario è tenuto a riassorbire il personale** non dirigenziale del gestore uscente secondo le modalità e i termini stabiliti nel Piano di Mobilizzazione di cui allo Schema di Contratto. A tal fine, gli operatori economici presentano, **a pena di esclusione**, il formale impegno al riassorbimento e il correlato Progetto di assorbimento.
L'elenco e i dati relativi al personale non dirigente attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento **"Elenco addetti al 31.12.2025**" messo a disposizione dei concorrenti in fase di gara (*Data Room*).
L'effettiva consistenza del personale da trasferire sarà definita dopo l'aggiudicazione. In particolare, l'Ente Aggiudicatore richiederà al termine delle procedure di gara l'elenco del personale oggetto di subentro al gestore uscente aggiornato, con le informazioni minime previste dalla regolazione ART vigente. L'aggiudicatario visionerà tale documentazione al fine verificare la coerenza del progetto di assorbimento presentato rispetto all'elenco del personale a cui subentrare sulla base dell'effettiva consistenza dello stesso alla data di subentro medesima.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente**, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, indicato nel presente disciplinare.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato (*da dichiarare nel modello A.1.ter*).

Criteri Ambientali Minimi (CAM)L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, con particolare riferimento ai CAM "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" (adottati con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) e alla relativa sezione I.

Subentro nei Beni Strumentali e Materiale Rotabile
È condizione di esecuzione del servizio l'impiego dei beni e del materiale rotabile classificati come essenziali e indispensabili dall'Ente Affidante, come dettagliati nella Data Room di gara.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria,** come definita dall'art. 106 del Codice, **pari all' 1%** del valore complessivo della procedura e precisamente di **€ 652.671,73**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il garante nei confronti del concorrente. La riduzione rispetto alle previsioni del Codice è effettuata

in virtù della complessità, del valore e del settore della concessione, anche al fine di garantire, in conformità alle disposizioni regolatorie, la massima partecipazione possibile.
Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. **Da fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia provvisoria «GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCESSIONE (NET COST) DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NELLA RETE A DOMANDA DEBOLE – AMBITI MUGELLO -ALTO MUGELLO E VALDARNO VALDISIEVE - CUI S80016450480202500006». CIG (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START".
   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.
b. **da cauzione**, mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – via Vecchietti n. 11 (Filiale Vecchietti B) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura "Garanzia provvisoria « GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCESSIONE (NET COST) DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NELLA RETE A DOMANDA DEBOLE – AMBITI MUGELLO -ALTO MUGELLO E VALDARNO VALDISIEVE - CUI S80016450480202500006». CIG (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START". Si precisa che il deposito è infruttifero;

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L'operatore economico può, alternativamente:
- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve in ogni caso:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
4) **avere validità per 240 (8 mesi) dalla data di presentazione dell'offerta;**
5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del **10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) riduzione **del 20 %** in caso di possesso di una o più delle certificazioni di cui all'allegato II.13 del codice .
Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Il concorrente inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
Il concorrente che voglia usufruire della riduzione quale micro, piccola o media impresa deve dichiarare nel DGUE parte II di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere

dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc…).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito. La mancata effettuazione del sopralluogo assistito non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00**, come da delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025 o successiva delibera pubblicata al link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **Il CIG di gara è reperibile all'interno della piattaforma nella sezione "LOTTI".**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:
- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa,
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a **cinque giorni** e non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per partecipare alla presente procedura, l'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine di 110 giorni dalla pubblicazione, e quindi del giorno 23 Novembre 2026 alle ore 16.00 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **150 MB** per singolo file. La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati:
-PDF/A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF/A JPG per le immagini.
La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta è composta da:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.1.ter), A.2), A.2.bis 1), A.2.bis 2), A.3.1), A.3.2), A.3.3), A.4.1), A.4.2), A.5), A.6), A.7), A.8)**, **A.9), A.10)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto **B.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
C) OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico, integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata online sulla piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare.
Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:
- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subaffidamento al subaconcessionario e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- con l'invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art.102 del Codice.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 2.3 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **completare**:
  - il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
  - il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa", da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";
- **scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione – nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono** le cariche di **cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice** e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta **in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali**,**
- **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**
- direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
- l'amministratore di fatto, ove presente

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito ovvero le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto della concessione, per ogni singolo membro in caso di servizi indivisibili;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito, dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare su START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)
Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) o lettera d) del Codice deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.1.ter) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE (*modello allegato*)
L'operatore dovrà inserire nel sistema START nell'apposito spazio il modello A.1.ter Dichiarazioni Aggiuntive che dovrà essere **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore economico;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le condizioni dettagliate nel presente paragrafo.
Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita, per le ausiliarie e le consorziate esecutrici, il sistema Start prevede la compilazione del DGUE tramite questionario on line con le modalità indicate per la domanda di partecipazione.
In caso di partecipazione riunita la compilazione è da effettuarsi per tutti i soggetti da parte della mandataria.
Per le eventuali imprese cooptate, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, fornito da questa Stazione Appaltante.
Tale documento, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, deve essere inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto per i seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola **(DGUE generato dalla piattaforma)**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, per tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta **(DGUE generato dalla piattaforma)**;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero per l'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate **(DGUE generato**

dalla piattaforma);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre **(DGUE generato dalla piattaforma)**;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, per l'impresa ausiliaria **(DGUE generato dalla piattaforma)**;
- nel caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68 c. 12 del Codice per l'impresa cooptata **(DGUE allegato nella documentazione di gara dalla Stazione Appaltante)**.

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.
Sono da compilare, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:
Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A

In caso di partecipazione in raggruppamento ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice si richiede la compilazione della parte "*l'operatore economico partecipa insieme ad altri*" specificando negli appositi campi il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di concessione e/o la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. *b)*, c) e d*)*, che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Sezione B

Il concorrente in corrispondenza della sezione "informazioni sull'operatore economico" inserisce tramite il tasto "aggiungi" ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**.
In caso di ricorso al subaffidamento si richiede la compilazione della **sezione D**.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Codice.
Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice.
Per ciascun motivo di esclusione della lettera A, in caso di risposta affermativa, il concorrente deve integrare le informazioni richieste attraverso il pulsante "aggiungi". Per ciascun motivo di esclusione lettera B, C, D in caso di risposta affermativa devono essere compilati i campi con le informazioni aggiuntive richieste.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (CCIIA e ALBO);
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali

A.2.bis) NEL CASO DI COOPTAZIONE
L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.2.bis.1, A.2.bis.2.
A.2.bis.1) Il **DGUE** dell'impresa cooptata secondo il **modello** predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.2.bis.2) La scheda **"DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA"**, il cui **modello** è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).
Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO
L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti nel disciplinare di gara, deve indicare nel proprio DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
- la tipologia di avvalimento, precisando se si tratta di avvalimento per soddisfare i criteri di selezione o avvalimento migliorativo dell'offerta (avvalimento premiale);

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
A.3.1) Il **DGUE** dell'impresa ausiliaria, dell'impresa ausiliaria **generato dalla piattaforma START**.
A.3.2) Il documento "**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**", resa con **l'apposito modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante- a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).
Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.
A.3.3) Il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO** di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata della concessione.
Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata per l'intero svolgimento della concessione;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto della concessione, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.
In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, dell'impresa ausiliaria **generato dalla piattaforma START**.
A.4.2) La "**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE**", utilizzando il **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE
L'operatore economico che, successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo — ivi compresa la domanda con riserva di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) — intenda partecipare alla presente

procedura, deve esservi autorizzato dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019.
A tal fine l'operatore economico dichiara nell'apposita sezione del DGUE (Parte III, sezione C) la data di deposito della domanda, il tribunale competente e gli estremi del provvedimento autorizzativo, e allega nell'apposito spazio della piattaforma START:

1. copia del provvedimento con il quale il tribunale ovvero, dopo il decreto di apertura, il giudice delegato ha autorizzato la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, ovvero la partecipazione alla presente procedura;
2. la relazione di un professionista indipendente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 14/2019, che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo decreto.

La partecipazione non è subordinata all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, ferma restando la facoltà dell'operatore economico di ricorrervi ai sensi del paragrafo 8 del presente disciplinare.
Ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera d), del Codice, l'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 95, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alla procedura concorsuale. Qualora la domanda di accesso al concordato sia depositata successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 14/2019 entro il termine di cui all'art. 18, comma 2, del Codice, come previsto dall'art. 124, comma 5, del Codice medesimo.
Fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 14/2019, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del medesimo decreto.
Per le procedure di concordato preventivo cui continui ad applicarsi, ai sensi dell'art. 390 del d.lgs. n. 14/2019, la disciplina previgente, i richiami di cui al presente punto si intendono riferiti, rispettivamente, agli artt. 161 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; in tal caso l'operatore dichiara nel DGUE gli estremi dei provvedimenti di ammissione e di autorizzazione adottati ai sensi delle predette disposizioni.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, l'inserimento sulla piattaforma START di tutta la documentazione di cui al presente punto, riferita all'impresa interessata dalla procedura, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) UNA GARANZIA dell'importo di € 652.671,73 pari all'1% del valore della concessione, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

A.7) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 560,00
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 524 del 22.12.2025, con le modalità descritte sul sito http://www.anticorruzione.it/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

A.8) IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.
L'operatore economico deve accedere tramite il seguente link https://cittametropolitanafirenze.055055.it/imposta-di-bollo-su-istanze-di-partecipazione-alla-gara-ufficio-gare-e-contratti e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod.

fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l'operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l'avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START."

A.9) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata,
e **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

A.10) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legge 77/2021). **Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserita, a pena di esclusione, nel sistema START nell'apposito spazio previsto da:**
- concorrente partecipante come impresa singola **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI**;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre **CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI.**

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al

Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

<u>Il concorrente allega</u>

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito:
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:
- copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:
- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento, l'aggregazione o il consorzio;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio già costituito: dal solo legale rappresentante dell'operatore economico che riveste il ruolo di impresa mandataria/capofila.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.
L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità sopra riportate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

La documentazione da allegare all'offerta tecnica è composta da:

B.1) Relazione Tecnica di progetto composta da: Macro Criterio 1 - Macro Criterio 2 - Macro Criterio 3;
- Programma di esercizio migliorativo;
- Modulo (*modello allegato B.1*) di dichiarazione dei valori per l'attribuzione del Punteggio Tabellare

B.2) eventuale in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
B.3) Dichiarazione Sui Segreti Tecnici o Commerciali contenuti nell'offerta Tecnica
B.4) Progetto di assorbimento;

La Relazione Tecnica di progetto, a pena di esclusione, è redatta in conformità alle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara e nel rispetto del principio di equivalenza, ed è strutturata nei seguenti Macro Criteri e Sub-Criteri di valutazione, la cui ulteriore articolazione in criteri elementari, con i relativi punteggi discrezionali (P.D.) e tabellari (P.T.), è contenuta nell'allegato "Griglia di Valutazione", per un punteggio massimo complessivo pari a 80 punti:

1. **Macro Criterio 1 - RETE [30 punti]:**

1.a. Capacità di progettazione della rete – Comune di Greve in Chianti [2 punti]
1.b. Progetto miglioramento ed ottimizzazione rete – Comune di Firenzuola [6 punti]
1.c. Progetto miglioramento ed ottimizzazione rete – Comune di Borgo San Lorenzo [3 punti]
1.d. Progetto miglioramento ed ottimizzazione rete – Ambito Valdarno-Valdisieve [8 punti]
1.e. Progetto miglioramento ed ottimizzazione rete – Ambito Mugello-Alto Mugello [11 punti]

All'interno di questo Macro Criterio l'operatore economico inserisce il proprio Programma di esercizio migliorativo, dettagliando frequenze, orari e soluzioni integrative proposte rispetto al programma posto a base di gara, nel rispetto dei budget chilometrici e dei vincoli di cui all'allegato "Indicazioni e vincoli progettuali".
Si precisa che il sub-criterio 1.a ha ad oggetto un caso di studio progettuale relativo a servizio non ricompreso nelle percorrenze poste a base di gara. La relativa proposta non costituisce impegno contrattuale né comporta obblighi di esercizio.

2. **Macro Criterio 2 - SERVIZI FLESSIBILI A PRENOTAZIONE [20 punti]:**

2.a. Modalità di gestione, comprese le prenotazioni dei servizi flessibili [12 punti]
2.b. Sistema tecnologico per la gestione delle procedure dei servizi a prenotazione [4 punti]
2.c. Proposte ulteriori [4 punti]

3. **Macro Criterio 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA [30 punti]:**

3.a. Depositi e stalli [6,5 punti]
3.b. Modalità di gestione della rete [4 punti]
3.c. Manutenzione parco mezzi [4 punti]
3.d. Gestione dei servizi scolastici [4 punti]
3.e. Relazione con l'Ente concedente [4 punti]
3.f. Possesso di Certificazioni ed Assicurazioni [4,5 punti]
3.g. Sistema AVM [3 punti]

Ai fini della corretta redazione dell'offerta tecnica, si rimanda ai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare:

- **Allegato allo Schema di Contratto denominato "Indirizzi e vincoli per la predisposizione dell'offerta tecnica";**

- **Allegato al Disciplinare denominato "Griglia di valutazione dell'offerta economica e tecnica".**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

B.3) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara.
Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35 del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:
- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

B.4) PROGETTO DI ASSORBIMENTO ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al par. "condizioni di esecuzione", il concorrente allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con l'aggiornamento dell'elenco del personale a cui subentrare sulla base dell'effettiva consistenza dello stesso alla data di subentro medesima.
L'operatore dovrà inserire a **pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio il progetto di riassorbimento che dovrà essere firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'operatore presenta l'offerta economica mediante indicazione, **a pena di esclusione, dal ribasso percentuale offerto che viene a determinarsi sul corrispettivo annuo a base di gara relativo al primo anno di servizio pari ad Euro 4.917.372,48 oltre IVA di legge ,** peso massimo pari a **20 punti**;

Il corrispettivo relativo al primo anno verrà determinato applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo suindicato. Si applicano comunque le clausole relative alla valorizzazione in aumento o diminuzione del corrispettivo sulla base delle effettive percorrenze di cui al contratto di servizio.

Fa parte, inoltre, dell'offerta economica il **Piano Economico Finanziario (PEF)** finalizzato a dimostrare e garantire la sostenibilità/congruità economico-finanziaria del servizio offerto per l'intero arco temporale dell'affidamento, **comprensivo del Piano Investimenti** di cui all'art. 18 del Contratto-Capitolato.
Le modalità di redazione del PEF sono riportate nell'allegato denominato "*Griglia di valutazione dell'offerta economica e tecnica*", cui si rimanda.

L'offerta economica, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente — e, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, secondo quanto precisato nel presente paragrafo — deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **Offerta Prezzo**:
   Ribasso percentuale offerto sul corrispettivo annuo a base di gara relativo al primo anno di servizio pari ad € **4.917.372,48** al netto degli oneri per la sicurezza, oltre IVA. *Modello generato da START*. **Per un massimo di 20 punti**;

   A tal fine il soggetto concorrente dovrà:
   - accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
   - compilare il form on line;
   - scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
   - firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
   - inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Si segnala che per determinare il valore complessivo della Concessione, nel modello Offerta economica preimpostato su START è stata inserita anche la voce Ulteriori componenti non soggetti a ribasso per l'importo di € 32.644.707,43. Si precisa che tale importo, pur comparendo nell'offerta, deve essere considerato esclusivamente come quale voce di corrispettivo per gli ulteriori anni e voce valore ricavi e altri proventi per la configurazione del lotto con il valore totale della concessione a base di gara per il periodo di 70 mesi e non implica impegno economico per la Stazione Appaltante.

b) **Compilazione modello "*Scheda Offerta Economica di dettaglio*"** appositamente fornito dalla Stazione appaltante, contenente il dettaglio economico di ribasso applicato per ogni annualità per arrivare al valore totale ribassato rispetto al valore della concessione. Inoltre, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 del Codice, devono essere indicati nello stesso *Modello*, a pena di esclusione:
   - i costi della manodopera;
   - gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come di seguito dettagliati.

Si segnala che in caso di discordanza tra il ribasso indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, ed il ribasso offerto complessivo indicato nella Scheda offerta economica di dettaglio, tutti i valori offerti nel dettaglio economico verranno corretti in modo proporzionale costante al ribasso indicato nell'offerta economica.

c) **Piano Economico Finanziario (PEF),** asseverato e redatto secondo le modalità definite nel documento allegato "Griglia di valutazione dell'offerta economica e tecnica" punto 2.2, attraverso la compilazione e presentazione dell'apposito "PEF Gara - *Modello partecipanti*".

Si richiama la massima coerenza fra i dati del PEF e i dati presenti nel dettaglio economico e nell'offerta economica. Sono inammissibili le offerte economiche e i PEF che superino il corrispettivo complessivo a base d'asta.

GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati alla specifica concessione. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità della concessione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc…, e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell'art. 110 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE LA PRESENTE CONCESSIONE, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO

A titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa.

Si allega nella documentazione di gara il modello di documento "tabella costi della manodopera" di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per la concessione, **SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente**. Con riferimento alla spesa per la manodopera, la commissione tecnica, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del progetto per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il concorrente viene escluso dalla gara, e il responsabile del progetto procede alla verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*80*
Offerta economica	*20*
TOTALE	**100**

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione suddivisi in punteggi "PD" discrezionali e "PT" tabellari, elencati nell' apposito *allegato "**Griglia di valutazione dell'offerta economica e tecnica***" cui si rimanda, presente nei documenti di gara.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione dei criteri e sub-criteri di tipo Discrezionale ("D") delle Offerte Tecniche, come da tabella dei criteri di cui all'allegato "Griglia di valutazione dell'offerta tecnica ed economica", il punteggio verrà attribuito come di seguito descritto in questo articolo.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti definitivi e i relativi punteggi per i criteri e sub-criteri di natura discrezionale secondo il metodo di seguito descritto, procedendo per fasi successive.

Per ciascun sub-criterio discrezionale, ogni singolo Commissario attribuirà un coefficiente numerico provvisorio all'offerta in esame, compreso tra 0,00 e 1,00 (con un massimo di due cifre decimali), avvalendosi della seguente scala di valutazione:

Valutazione	Valore del coefficiente (c)
Inaccettabile / non valutabile	c = 0,00
Molto scarso	0,00 < *c* < 0,40
Scarso	0,40 ≤ *c* < 0,50
Insufficiente	0,50 ≤ *c* < 0,60
Sufficiente	0,60 ≤ *c* < 0,70
Discreto	0,70 ≤ *c* < 0,80
Buono	0,80 ≤ *c* < 0,90
Distinto	0,90 ≤ *c* < 1,00
Ottimo	*c* = 1,00

Per l'assegnazione del punteggio di ciascun sub-criterio, la Commissione procede come segue:

Terminata la valutazione preliminare, per ogni offerta e per ciascun criterio, verrà calcolata la media aritmetica dei coefficienti provvisori attribuiti dai singoli Commissari (C*media*).

Il punteggio assoluto assegnato all'offerta per quello specifico criterio (P*ass*) verrà calcolato moltiplicando il coefficiente medio per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso (P*max*), secondo la formula:

$$P_{ass} = C_{media} \times P_{max}$$

La Commissione effettua i calcoli intermedi tenendo in considerazione due cifre decimali, con arrotondamento della terza cifra decimale per eccesso o per difetto (es. 0,005 = 0,01).
Il punteggio tecnico assoluto totale di ciascuna offerta sarà dato dalla somma matematica di tutti i punteggi assoluti (P*ass*) ottenuti nei singoli criteri e sub-criteri.

Riparametrazione Finale
Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, pari a **43 punti** (al netto dei punteggi tabellari), verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo **43 punti** all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

Per gli elementi di natura quantitativa ("T") :
La Commissione attribuisce direttamente i punteggi previsti nelle relative tabelle PT della Griglia di Valutazione. L'attribuzione avverrà sulla base dei valori e delle dichiarazioni resi espliciti dal concorrente mediante la compilazione e presentazione dell'apposito allegato all'Offerta Tecnica, denominato *" Modulo di dichiarazione dei valori per l'attribuzione del Punteggio Tabellare"*.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica viene effettuata considerando il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente sul corrispettivo relativo al primo anno di concessione del servizio.

Il punteggio per il concorrente "iesimo" è attribuito con la seguente formula "**Formula non lineare**":

$$Pi=[(Vi/Vmax)^{0,3}]*20$$

Dove:
- Vi è il ribasso percentuale offerto dal concorrente "iesimo";
- Vmax il massimo ribasso percentuale offerto;
- 0,3 è il valore esponenziale da applicare al rapporto Vi/Vmax.

16.4 VERIFICA OFFERTA ECONOMICA IN RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PRESENTATO

Ai sensi dell'art. 185 co. 5 del Codice dei Contratti la Commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF presentato.

16.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi ad entrambe le offerte (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) assegnerà il punteggio finale assegnato a ciascun concorrente con attribuzione **fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto** (0,005=0,01). Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e sulla piattaforma START, nell'area dedicata alla gara, un avviso relativo a tale pubblicazione.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP può avvalersi della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica, avvalendosi della PAD che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, in quanto ogni operazione risulta essere ritualmente tracciata dal sistema, senza possibilità di alterazioni. Ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi

della procedura è quindi Tracciata sulla PAD. **Non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza**. La pubblicità delle sedute verrà infatti garantita esclusivamente in modalità digitale, sia in termini di accessibilità che di conoscibilità come previsto dall'art. 35 del Codice, dalla L. 241/90 e dal D.lgs 33/2013.
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia della Città metropolitana di Firenze.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano avere alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta avrà luogo, **il giorno 24/11/2026 alle ore 10:00.** Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.

La stazione appaltante, ai sensi del c. 3 dell'art. 107 del Codice, si riserva la facoltà, dopo la scadenza del termine della gara, di esaminare le offerte prima della verifica della busta amministrativa **(Inversione procedimentale) nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5.** Tale facoltà, in caso di attivazione, sarà comunicata, con apposito avviso, sulla piattaforma START, indicando le modalità della verifica dei requisiti di idoneità.
In caso di attivazione si procederà:
- alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti;
- all'apertura dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, al calcolo delle medie, alla formulazione della graduatoria ed alla sua cristallizzazione;
- poi alla verifica dell'anomalia laddove ne ricorrano i presupposti e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente collocatosi primo in graduatoria;
- poi alla proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente non anomalo risultato primo in graduatoria ed in possesso dei requisiti;
- poi all'aggiudicazione immediatamente efficace della gara ed all'invio della relativa comunicazione a tutti i concorrenti;
- infine alla successiva verifica della documentazione amministrativa di un campione del 10% dei concorrenti non aggiudicatari, estratto mediante sorteggio ed al solo fine di rilevare la sussistenza di eventuali dichiarazioni mendaci o comunque in grado di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), del D.lgs 36 del 2023, escluso comunque il ricalcolo delle medie ai sensi dell'art. 108, comma 12, del D.lgs 36 del 2023.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Ufficio Gare Servizi e Forniture, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente pervenute sulla piattaforma entro il termine perentorio, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a*:*
- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, tramite il seggio di gara.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
La commissione procederà all'apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
All'esito delle operazioni di cui sopra, il sistema in automatico:
- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria.

La commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

L'offerta è esclusa in caso di:
1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Fermo restando la valutazione dell'adeguatezza e sostenibilità del PEF da parte della Commissione Giudicatrice come precisato al precedente art.16, al termine delle operazioni di competenza della stessa commissione, è facoltà del RUP valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la

realizzabilità della miglior offerta che, in base a elementi specifici, inclusi i costi della sicurezza e della manodopera, appaia anomala.
Qualora tale offerta risulti anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, valutando la sostenibilità e adeguatezza del relativo PEF e l'eventuale anomalia in base a elementi specifici, fin all'individuazione della migliore offerta ritenuta non anomala e il cui PEF risulti sostenibile e adeguato. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla valutazione del PEF di più offerte.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le eventuali spiegazioni trasmesse risultino, nel complesso, non sostenibili, non adeguate e/o inaffidabili.
Il RUP sottoporrà in ogni caso a verifica l'offerta che contenga una diminuzione dei costi della manodopera rispetto a quelli contenuti negli atti di gara e/o dichiari l'applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diverso da quello indicato in sede di gara ai fini della verifica dell'equivalenza delle tutele.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta all'organo competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che procederà, tramite l'ufficio gare, alle verifiche dei requisiti generali e speciali.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla esclusione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede allo scorrimento della graduatoria, senza ricalcolo dei punteggi né delle medie, ai sensi dell'art. 108, c. 12.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. c) del Codice.
Il periodo di stand still (32 giorni) decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 18 comma 3 del Codice).
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 del Codice.
Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c), nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
In deroga alla misura ordinaria prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza stabiliti dalla Delibera ART n. 154/2019, l'importo della **garanzia definitiva** è fissato nella misura del **10%** del valore complessivo della concessione, al netto dell'IVA.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture della Città metropolitana di Firenze, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Si precisa tuttavia che, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), trattandosi di contratto di servizio di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, il presente affidamento **è esente dal pagamento dei diritti di segreteria** di cui alla Tabella D della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i. Ai sensi della medesima disposizione normativa, il contratto è altresì **soggetto all'imposta di registro in misura fissa** e all'imposta di bollo pari ad **euro 1.200,00**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata **entro sette giorni** dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Protocolli di legalità e nei Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana)http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/ e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link sopra indicato.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dalla presente concessione, il concorrente nella predisposizione dell'offerta deve tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'art. 48 del D.L. 50/2017 nonché dalle prescrizioni contenute nella Misura 21 dell'Atto di regolazione di cui alla Delibera 154/2019 ART e dell'art. 18-bis della L.R. n. 42/1998).
L'aggiudicatario è tenuto, pertanto, a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Si rimanda al precedente punto 10. Per l'applicazione della clausola sociale.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
A tutti i partecipanti **non esclusi in via definitiva** sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
Ai partecipanti collocatisi **nei primi cinque posti** della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante accesso alla pagina "accesso agli atti" e visualizzazione "documentazione di gara". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati con invio automatico da parte del sistema PAD.
I partecipanti collocatisi **oltre il quinto posto** della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'autorizzazione all'accesso da parte della Stazione appaltante tramite la PAD e comunicata agli interessati mediante notifica da pare della a Pad.
I partecipanti dovranno posizionarsi sul tag Documentazioni primi cinque operatori economici al fine di potere scaricare la documentazione disponibile previa autorizzazione della stazione appaltante.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza **nel termine di dieci giorni dalla comunicazione**. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il **Foro di Firenze**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dalla presente concessione.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Direzione Provveditorato, Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia
Il Dirigente

Dott. Otello Cini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa